

	REPERTORIO N.69896	FASCICOLO N.39878
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE	
	"CASA DELLA FRATERNA SOLIDARIETÀ - ODV"	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	- L'anno duemilaventitre addì sei (6) del mese di febbraio in	
	SASSARI presso i locali della sede operativa posti nel corso	Registrato a SASSARI
	Margherita di Savoia civico N.6.	il 9 febbraio 2023
	- Alle ore dodici e dieci (12,10).	al n. 1175 Serie 1T
	- Dinanzi a me Dottor MANLIO PITZORNO, Notaro alla Residenza	Pagati euro 200,00
	di SASSARI, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti	Modello Unico
	di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, senza l'assistenza dei	
	testimoni, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste	
	dall'Art.48 L.N.;	
	È COMPARSO IL SIGNOR:	
	- MELONI ALDO, nato a QUARTU SANT'ELENA il giorno 24 luglio	
	1942, domiciliato per la sua carica in SASSARI - Z.I. Predda	
	Niedda strada 1 ang. strada 2, pensionato, il quale interviene	
	ed agisce nell'esclusiva sua qualità di presidente del	
	consiglio direttivo dell'associazione:	
	- "CASA DELLA FRATERNA SOLIDARIETA' - ODV", con sede legale in	
	SASSARI - Z.I. Predda Niedda strada 1 ang. strada 2, numero	
	codice fiscale 02182340907, iscritta al n.1520 del Registro	
	Generale del Volontariato della Regione Autonoma della Sarde-	
	gna.	
	- Il quale comparente, della cui identità personale io Notaro	

sono certo, nella predetta sua qualità mi richiede di assistere e ricevere il relativo verbale dell'assemblea straordinaria della predetta associazione fissata per oggi in questo luogo ed a quest'ora come risulta dall'avviso che il comparente mi dichiara essere stato affisso nei locali della sede dell'associazione entro i termini e con le modalità di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

Rimozione dei motivi che ostano all'immediata iscrizione nel RUNTS REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE.

- Ai sensi dell'articolo 14.7 dell'attuale Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione Signor MELONI ALDO il quale, dopo avere constatato che sono presenti gli associati evidenziati con la lettera "P" a fianco del loro nome, e che sono regolarmente rappresentati i soci evidenziati con la lettera "D" a fianco del loro nome nell'elenco soci a tal fine predisposto, che mi consegna e che firmato da esso comparente per presa conoscenza ed approvazione e da me Notaro si allega al presente atto sotto la lettera "A".

- Che per il consiglio direttivo sono presenti i signori: Aldo Meloni, Rita Maria Caterina Vargiu, Antonio Falco, Adelasia Montesu e Carlo Andrea Sardara

- che egli stesso è, come già detto, presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione nonché associato.

- Che essendo presenti o regolarmente rappresentati numero ventinove (29) associati su trentatré (33) e numero cinque (5) membri dell'organo amministrativo, l'assemblea si deve considerare regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 14.5 dello Statuto Sociale, e quindi competente a deliberare sul predetto ordine del giorno.

- Prende la parola il presidente, il quale, in merito all'argomento posto all'ordine del giorno, fa presente agli intervenuti che la Regione Autonoma della Sardegna, in sede di istruttoria di verifica finalizzata ad accertare l'esistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel RUNTS, e, nello specifico, sulla conformità dello statuto al dettato legislativo in materia di enti del "Terzo Settore", (statuto già modificato dapprima dall'assemblea del 1° ottobre 2020 ed in seguito dall'assemblea del 23 febbraio 2021 per le medesime ragioni sopra evidenziate) ha richiesto la modifica di alcuni articoli che vengono qui di seguito esposti.

In particolare, l'autorità competente ha riscontrato le seguenti anomalie:

- (articolo 1) la denominazione sociale non può contenere la locuzione "ODV" prima del conseguimento della sua iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore e pertanto la denominazione sociale viene sostituita con la seguente: "CASA DELLA FRATERNA SOLIDARIETÀ"; si precisa che l'assunzione della denominazione "CASA DELLA FRATERNA SOLIDARIETÀ - ODV" avverrà in au-

tomatico al momento della iscrizione dell'ente nel RUNTS e che

ciò non comporterà modifica statutaria;

- (articolo 4) non veniva rispettata la normativa sopracitata nella parte in cui non si prevede la prevalenza dell'attività degli associati su quella dei volontari esterni;

- (articolo 5) in tema di attività dell'associazione non era stato espressamente indicato l'organo deputato ad individuare le attività "diverse" e "secondarie" così come previsto dall'art 6 CTS;

- (articoli 7 e 14) in merito ai diritti dei soci e al diritto di voto in assemblea non veniva rispettato il principio di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza rispetto alla categoria dei soci onorari;

- (articolo 14) non veniva espressamente stabilito il termine a partire dal quale i "nuovi" soci hanno diritto di voto ed inoltre, riguardo al numero di voti di ciascun socio, non veniva rispettato l'art 24, co. 2 che prevede che ciascun associato abbia diritto di un voto; mentre gli associati che siano enti del terzo settore possono avere più voti, sino ad un massimo di 5 (cinque), in proporzione al numero dei loro associati o aderenti;

- (articolo 14.3 - 14.4) in tema di competenze dell'assemblea viene contestato il mancato rispetto della enumerazione di tutte le competenze inderogabili attribuite dall'art. 25 del CTS;

- (Articolo 15.1) in merito all'eventuale reintegro dei membri del consiglio veniva statutariamente previsto l'istituto della cooptazione, istituto in contrasto con il principio dell'elettività delle cariche sociali. L'unica modalità di rimpiazzo degli amministratori conforme a tale principio è la surroga. Tale istituto, rispetta il principio di democraticità in quanto attinge alla "lista dei non eletti" in occasione dell'ultima votazione. Nello specifico, il socio che dovesse cessare il suo ufficio prima della fine del mandato viene sostituito dal primo membro disponibile di tale lista, in modo da seguire l'ordine di preferenza da essa risultante;

- (articolo 21) in merito alle entrate dell'organizzazione non era prevista la norma di chiusura: "ogni altra entrata prevista dal D.Lgs. 117/2017"

- (articolo 23) non rispettava la disposizione dell'art 8.1 del CTS secondo la quale "è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.";

- (articoli 1 e 26) erano ancora presenti riferimenti ad una futura attivazione del registro RUNTS, registro già attivo dal 2021.

E quindi alla conclusione della sua esposizione, il Presidente

propone che l'Assemblea deliberi:

- all'articolo 1 (uno) di elidere dalla denominazione sociale la locuzione "ODV" assumendo quindi la seguente denominazione: "CASA DELLA FRATERNA SOLIDARIETÀ" ed inoltre di eliminare il riferimento alla futura istituzione del RUNTS;
- di aggiungere all'articolo 4 (quattro) che l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività degli associati e solo in modo non prevalente dei volontari esterni;
- di specificare nell'articolo 5 (cinque) che l'organo competente ad individuare attività secondarie e diverse da quelle espressamente previste dallo statuto è l'assemblea;
- di sopprimere ogni previsione che non rispetti i principi di pari opportunità ed uguaglianza e quindi l'art 7, ultimo comma, viene sostituito con una nuova disposizione conforme a tale principio ("essi avranno i medesimi diritti degli altri soci", così come all'art. 14 viene elisa la frase "hanno diritto di voto soltanto i soci fondatori e ordinari");
- di esplicitare, all'articolo 14, sia il termine dal quale i nuovi soci hanno diritto di voto sia il numero di voti spettante a ciascun membro;
- gli articoli 14.3 e 14.4 vengono unificati prevedendo l'insieme delle competenze inderogabili dell'assemblea dei soci senza distinguere più le assemblee ordinarie da quelle straordinarie e conseguentemente vengono rinumerati e modificati i successivi articoli ai quali gli stessi fanno riferimento;

- all'articolo 15 viene previsto che i componenti dell'organo amministrativo che dovessero cessare il loro ufficio prima della fine del mandato, vengano sostituiti attraverso l'istituto della surroga;

- all'articolo 21 viene inserita la possibilità di poter attingere da "ogni altra entrata prevista del D.Lgs 117/2017;

- l'articolo 23 è stato integrato con l'aggiunta che il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate sia a favore di fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

- è stato eliminato l'articolo 26 in quanto prevedeva la norma transitoria attualmente non più ritenuta necessaria, rinumerando conseguentemente il successivo articolo 27.

Vengono pertanto modificati gli articoli 1 (uno), 4 (quattro), 5 (cinque), 7 (sette), 14 (quattordici), 14.3 (quattordici punto tre), 14.4 (quattordici punto quattro), 14.5 (quattordici punto cinque), 15.1 (quindici punto uno), 21 (ventuno) e 23 (ventitre).

"Art. 1 - È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'Associazione Riconosciuta di Volontariato apartitica e aconfessionale denominata **"CASA DELLA FRATERNA**

SOLIDARIETÀ.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "organizzazione di volontariato - ODV" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"CASA DELLA FRATERNA SOLIDARIETÀ - organizzazione di volontariato"** in sigla denominata **"CASA DELLA FRATERNA SOLIDARIETÀ - ODV"**.

L'assunzione della nuova denominazione, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV."

"Art. 4 - L'associazione "Casa della Fraterna Solidarietà", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di Solidarietà sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105. In un contesto di struttura liberamente e demo-

	craticamente autogestita, opera prevalentemente, attraverso la	
	partecipazione attiva, gratuita e volontaria di tutti gli As-	
	sociati. Potrà, in modo non prevalente e comunque nel rispetto	
	della citata normativa, avvalersi di volontari esterni	
	nell'assistenza morale e materiale, compresa assistenza medico	
	specialistica, ai poveri ed ai bisognosi."	
	"Art. 5 - Nello specifico svolge in via prevalente l'attività	
	di cui alla lettera "u" dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017	
	n. 117, ovvero <i>"beneficenza, sostegno a distanza, cessione</i>	
	<i>gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016,</i>	
	<i>n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, be-</i>	
	<i>ni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività</i>	
	<i>di interesse generale a norma del presente articolo".</i>	
	Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:	
	A. Donazione di generi alimentari;	
	B. Donazione di capi di abbigliamento;	
	C. Erogazione in denaro per pagamento utenze o per altre esi-	
	genze della vita quotidiana;	
	D. Garantire assistenza medico - specialistica, con particola-	
	re riguardo alle cure dentarie;	
	E. Beneficenza ed accoglienza in apposite strutture	
	F. Promuovere iniziative aventi lo scopo di sensibilizzare le	
	istituzioni e l'opinione pubblica sulla prevenzione dai danni	
	e le sofferenze causate dall'ictus cerebrale	
	Per attuare concretamente i propri scopi, l'Associazione svol-	

gerà le seguenti attività:

- Promuovere e partecipare alle attività Istituzionali (coordinamenti delle organizzazioni di volontariato, gruppi integrati pubblico - privato, gruppi istituzionali consultivi alle attività dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, etc.) che si sviluppano nel territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale e che siano coerenti con l’oggetto sociale;
- Attivare e gestire, in modo autonomo o in collaborazione con altre strutture pubbliche e private, Centri di Ascolto, Centri di pre-accoglienza e Centri di Prima Accoglienza, dotati anche di strutture residenziali e/o semiresidenziali, necessari a fornire concrete e immediate risposte ai soggetti bisognosi e alle loro famiglie;
- Attivare e mantenere rapporti di consulenza e collaborazione con tutte quelle realtà del mondo del volontariato, del privato sociale, delle professioni, dell’impresa e del pubblico servizio che possano contribuire alle finalità dell’Associazione, purché non vengano messi in discussione i principi fondamentali dell’Associazione stessa;
- L’associazione potrà partecipare quale socio od associato ad Associazioni e/o altri organismi, nazionali ed internazionali, aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio;
- L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice	
	del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse ge-	
	nerale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, se-	
	condo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministe-	
	riale. L'organo competente ad individuare le suddette attivi-	
	tà, anche in un momento successivo, è l'assemblea che dovrà	
	operare tenendo conto e nel rispetto di quanto previsto nel	
	D.M. del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 107	
	del 19 Maggio 2021.	
	L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi	
	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e con-	
	tributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le	
	proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con	
	i sostenitori e con il pubblico.	
	L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive	
	marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.	
	L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle	
	indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse	
	direttamente connesse, e di quelle accessorie per natura a	
	quelle statutarie in quanto integrative delle stesse."	
	"Art. 7- I soci si dividono nelle seguenti categorie:	
	A. Fondatori;	
	B. Ordinari;	
	C. Onorari.	

I Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

I Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;

I Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo ed assumono i medesimi diritti degli altri soci."

"Art. 14 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci. I soci possono farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile (co. 2, art. 24 Cts). Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore spetta sino ad un massimo di cinque voti, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'art 2373 del codice civile in quanto compatibile.

Fintanto che l'associazione avrà un numero di associati inferiore a 500 ogni socio potrà rappresentare al massimo tre altri soci (co. 3, art. 24 CTS).; qualora l'associazione dovesse avere un numero di associati maggiore di 500 ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 associati (co. 3,

art. 24 CTS)."

"Art.14.3 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- 1. Sulla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- 2. Sulla nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3. Sull'approvazione del bilancio
- 4. Sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5. Sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- 6. Sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- 7. Sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- 8. Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei Soci o del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato."

"Art.14.4 - Per la validità delle assemblee quando chiamate a

deliberare sui punti 1, 2 e 3 del precedente articolo (assemblea ordinaria), in prima convocazione, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di più della metà dei Soci aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Per la validità delle assemblee chiamate a deliberare sui punti da 4 a 8 del precedente articolo, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (tramite Skype, videoconferenza o audio conferenza) ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (co. 4, art. 24 CTS)."

"Art. 14.5 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione de patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati."

"Art. 15.1- Del Consiglio Direttivo possono far parte i Soci che hanno diritto di voto.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non

eletti. Qualora questa fosse esaurita si dovranno indire elezioni suppletive per i componenti da sostituire."

"Art. 21 - Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

A. contributi di privati, ivi compreso il 5 per mille;

B. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

C. contributi di organismi nazionali ed internazionali;

D. rimborsi derivanti da convenzioni;

E. entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;

proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi;

F. da ogni altra entrata prevista dal D. Lgs. 117/2017."

"Art. 23 - Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Associazione."

- L'assemblea dopo breve discussione, con voto palese e all'unanimità, delibera di approvare integralmente le proposte del Presidente.

- Il Presidente, consegna a me Notaro il nuovo testo dello Statuto Sociale, composto di numero 26 (ventisei) articoli, così come risulta modificato dalla deliberazione assunta, statuto che provvedo, previa sottoscrizione mia e del comparente, ad allegare al presente verbale sotto la lettera "B".

- Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne già preso conoscenza in precedenza a questo atto.

- Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Richiesto, io Notaro ho ricevuto questo atto, in parte scritto da me ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto al comparente che lo approva e lo conferma.

- Questo atto occupa sedici facciate e parte della diciassettesima di cinque fogli uso bollo.

- Chiuso alle tredici e venti (13,20).

F. TO ALDO MELONI

F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO



ELENCO SOCI

06/02/23

- P 1) Aldo Meloni *Aldo Meloni*
- P 2) Carlo Andrea Sardara *Carlo Andrea Sardara*
- D 3) Casu Antonella *presente per delega
al socio MONTESU ADELAIDE*
- D 4) Ghisu Maria Dalma *presente per delega
al socio MONTESU ADELAIDE*
- P 5) Montesu Adelaide *Alf. Montesu*
- 6) Piras Matteo *presente per delega
al socio VARGIU RITA MARIA CATERINA*
- 7) Tommasini Marco
- P 8) Veroni Giampietro *Veroni Giampietro*
- D 9) Era Marco *presente per delega
al socio SOLINAS LAURA*

Aldo Meloni



P 10) Carta Maria Paola

Carta Maria Paola

P 11) Falco Antonio

Antonio Falco

P 12) Marrone Francesco

Marrone Francesco

P 13) Solinas Laura

Laura Solinas

14) Chessa Giacomo

P 15) Floris Nunzio

Nunzio Floris

D 16) Mura Federica *presente per delega
al socio TIZIANA SANNA*

17) Natante Emilio

P 18) Sanna Tiziana

Tiziana Sanna

D 19) Sini Tiziana *presente per delega
al socio VARGIU RITA MARIA CATERINA*

P 20) Vacca Antonello

Antonello Vacca



P 21)Vargiu Rita Maria Caterina *Vgr Rita Maria*

D 22)Mezzanotte Giovanna *presente per delega*
al socio VARGIU RITA MARIA CATERINA

D 23)Dettori Gavino *presente per delega*
al socio ADELAIDE MONTEVU

D 24)Cattari Gianluca *presente per delega*
al socio ALDO MELONI

P 25)Meloni Antonio *Antonio Meloni*

P 26)Dore Gian Pietro *Giuseppe Dore*

P 27)Mureddu Gianfranca *Gianfranco Mureddu*

P 28)Casu Riccardo *Riccardo Casu*

P 29)Branca Natalina *Bianca Branca*

P 30) Faedda Salvatore Giovanni *Salvatore Faedda*

P 31)Diaz Maria Luisa *Maria Luisa Diaz*





32) Salis Francesco

D 33) Baiardo Rosanna *presenta per delega
al Isere Maria Luisa Diaz*

Alc. Pizzorno



STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"CASA DELLA FRATERNA SOLIDARIETA'

Costituzione - denominazione - sede

Art. 1 - È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'Associazione Riconosciuta di Volontariato apolitica e aconfessionale denominata **"CASA DELLA FRATERNA SOLIDARIETÀ**.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "organizzazione di volontariato - ODV" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"CASA DELLA FRATERNA SOLIDARIETÀ - organizzazione di volontariato"** in sigla denominata **"CASA DELLA FRATERNA SOLIDARIETÀ - ODV"**.

L'assunzione della nuova denominazione, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per

l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV.

Art. 1.1- La sede dell'associazione è nel Comune di Sassari (SS).

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Durata

Art. 2 - La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Autonomia

Art. 3 - L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Finalità e attività

Art. 4 - L'associazione "Casa della Fraterna Solidarietà", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di Solidarietà sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105. In un contesto di struttura liberamente e democraticamente autogestita, opera prevalentemente, attraverso la partecipazione attiva, gratuita e volontaria di tutti gli Associati. Potrà, in modo non prevalente e comunque nel rispetto della citata normativa, avvalersi di volontari esterni

	nell'assistenza morale e materiale, compresa assistenza medico specialistica, ai poveri ed ai bisognosi.	
	Art. 5 - Nello specifico svolge in via prevalente l'attività di cui alla lettera "u" dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero <i>"beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo"</i> .	
	Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:	
	A. Donazione di generi alimentari;	
	B. Donazione di capi di abbigliamento;	
	C. Erogazione in denaro per pagamento utenze o per altre esigenze della vita quotidiana;	
	D. Garantire assistenza medico - specialistica, con particolare riguardo alle cure dentarie;	
	E. Beneficenza ed accoglienza in apposite strutture	
	F. Promuovere iniziative aventi lo scopo di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sulla prevenzione dai danni e le sofferenze causate dall'ictus cerebrale	
	Per attuare concretamente i propri scopi, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:	
	- Promuovere e partecipare alle attività Istituzionali (coordinamenti delle organizzazioni di volontariato, gruppi integrati pubblico - privato, gruppi istituzionali consultivi alle	

	attività dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, etc.)	
	che si sviluppano nel territorio comunale, provinciale, regio-	
	nale e nazionale e che siano coerenti con l’oggetto sociale;	
	- Attivare e gestire, in modo autonomo o in collaborazione con	
	altre strutture pubbliche e private, Centri di Ascolto, Centri	
	di pre-accoglienza e Centri di Prima Accoglienza, dotati anche	
	di strutture residenziali e/o semiresidenziali, necessari a	
	fornire concrete e immediate risposte ai soggetti bisognosi e	
	alle loro famiglie;	
	- Attivare e mantenere rapporti di consulenza e collaborazione	
	con tutte quelle realtà del mondo del volontariato, del priva-	
	to sociale, delle professioni, dell’impresa e del pubblico	
	servizio che possano contribuire alle finalità	
	dell’Associazione, purché non vengano messi in discussione i	
	principi fondamentali dell’Associazione stessa;	
	- L’associazione potrà partecipare quale socio od associato ad	
	Associazioni e/o altri organismi, nazionali ed internazionali,	
	aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio;	
	- L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità po-	
	trà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare ac-	
	cordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.	
	L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice	
	del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse ge-	
	nerale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, se-	
	condo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministe-	

riale. L'organo competente ad individuare le suddette attività, anche in un momento successivo, è l'assemblea che dovrà operare tenendo conto e nel rispetto di quanto previsto nel D.M. del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 107 del 19 Maggio 2021.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Soci

Art. 6 - Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda d'iscrizione all'associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel

Libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di adesione comporta di per sé, l'accettazione dello Statuto e l'impegno ad uniformarvisi.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (co. 1, art. 35 Cts).

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I soci sono volontari e pertanto sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, atti-

	vità in favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, sponta-	
	neo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun	
	modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione sol-	
	tanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in	
	ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei	
	limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo	
	3 luglio 2017 n. 117(co. 4, art. 17 Cts).	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro	
	rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	Art. 7- I soci si dividono nelle seguenti categorie:	
	A. Fondatori;	
	B. Ordinari;	
	C. Onorari.	
	I Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione	
	sottoscrivendo l'atto costitutivo;	
	I Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità	

dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;

I Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo ed assumono i medesimi diritti degli altri soci.

Diritti e doveri degli aderenti

Art. 8 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, di votare per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di visionare, secondo le modalità stabilite, i libri sociali. Tutti i Soci hanno pari diritti e doveri. Essi hanno inoltre il diritto di recedere, in qualunque momento, dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 8.1 - L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima (L. 11 agosto 1991 n. 266 art. 4 comma 1).

Art. 8.2 - Le prestazioni fornite dagli aderenti non possono

essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al socio potranno essere rimborsate soltanto le spese, debitamente documentate, effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

Art. 9- I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento e di garantire le prestazioni deliberate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Perdita della qualifica di socio

Art. 10 - La qualifica di socio si perde per:

- A. Morte;
- B. Dimissioni;
- C. Svolgimento di attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- D. Indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono gravi inadempienze rispetto allo spirito di solidarietà e di volontariato dell'Associazione, ovvero violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- E. Inattività prolungata di oltre 3 mesi senza motivazione scritta;

La perdita della qualifica di socio di cui ai punti A, B ed E è automatica ed appurata dal Presidente o dal Vice Presidente che la comunicano all'assemblea dei soci.

I provvedimenti concernenti la perdita della qualifica di socio di cui ai punti C e D vengono deliberati dal Consiglio Di-

rettivo e comunicati nel corso della prima Assemblea utile.

Quota associativa

Art. 11 - Non è prevista alcuna quota associativa. I soci devono essere presenti ed operativi per lo svolgimento delle mansioni da svolgere (es. turni di servizio).

Organi sociali

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione:

A. L'Assemblea dei Soci;

B. Il Consiglio Direttivo (abbreviato CD);

C. Il Presidente;

D. Il vice Presidente;

E. Organo di controllo;

F. Il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

Art. 13 - Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, c. 5 CTS (Organo di controllo) che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Tali disposizioni si applicano universalmente a tutti i Soci.

Assemblea

Art. 14 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci. I soci possono farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile (co. 2, art. 24 Cts). Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore spetta sino ad un massimo di cinque voti, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'art 2373 del codice civile in quanto compatibile.

Fintanto che l'associazione avrà un numero di associati inferiore a 500 ogni socio potrà rappresentare al massimo tre altri soci (co. 3, art. 24 CTS).; qualora l'associazione dovesse avere un numero di associati maggiore di 500 ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 associati (co. 3, art. 24 CTS).

Art.14.1 - L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente con avviso affisso nei locali della Sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione oppure, con il medesimo anticipo, mediante idonea comunicazione ai soci.

Art.14.2 - L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può essere anche diverso da quello della sede dell'Associazione, purché nella

	regione Sardegna) dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare. Potrà altresì indicare il giorno e l'ora in cui	
	l'assemblea si riunirà in seconda convocazione.	
	Art.14.3 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno en-	
	tro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e deli-	
	bera:	
	1. Sulla nomina e revoca dei componenti degli organi socia-	
	li;	
	2. Sulla nomina e revoca, quando previsto, il soggetto in-	
	caricato della revisione legale dei conti;	
	3. Sull'approvazione del bilancio	
	4. Sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali	
	e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	5. Sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o	
	lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad	
	altro organo eletto dalla medesima;	
	6. Sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statu-	
	to	
	7. Sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori	
	assembleari	
	8. Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'associazione.	
	L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Diret-	
	tivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qualvolta esso lo	
	ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei Soci	

o del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Art.14.4 - Per la validità delle assemblee quando chiamate a deliberare sui punti 1, 2 e 3 del precedente articolo (assemblea ordinaria), in prima convocazione, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di più della metà dei Soci aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Per la validità delle assemblee chiamate a deliberare sui punti da 4 a 8 del precedente articolo, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (tramite Skype, videoconferenza o audio conferenza) ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (co. 4, art. 24 CTS).

Art. 14.5 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione de patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14.6 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso

di assenza di entrambi è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Consiglio Direttivo

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 5 a 9, ma sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea ordinaria, tra i soci che hanno diritto al voto. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 15.1- Del Consiglio Direttivo possono far parte i Soci che hanno diritto di voto.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Qualora questa fosse esaurita si dovranno indire elezioni suppletive per i componenti da sostituire.

Art. 15.2 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere. Potrà inoltre nominare un Segretario Organizzativo, non componente del Consiglio Direttivo e anche non socio. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sono di diritto Presidente e

Vicepresidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, anche al di fuori dei propri membri, un Presidente Onorario ed un Vicepresidente Onorario.

Art. 15.3 - Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Ente nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea generale. Nello specifico può deliberare e determinare sulle le modalità delle convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 15.4 - In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

Art. 15.5 - Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea generale, per l'approvazione, il rendiconto dell'anno trascorso, insieme alla relazione sul rendiconto stesso e sull'attività dell'Associazione.

Art. 15.6 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in cari-

ca e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. I consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio si intenderanno automaticamente decaduti d'ufficio.

Art. 15.7- Il Presidente (ovvero, in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da tanti consiglieri che rappresentino complessivamente almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 15.8 - La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno spedito o consegnato a mano ai membri dell'Organo almeno cinque giorni prima della riunione. La comunicazione scritta può essere inviata tramite lettera, fax, telegramma o mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante l'invio almeno un giorno prima della riunione.

Art. 15.9 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare i Revisori dei Conti su argomenti di natura contabile. Partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Organizzativo che provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni sono svolte da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 15.10 - Il Presidente (o, in caso di assenza o impedimen-

to, il Vicepresidente) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento di entrambi la riunione è presieduta da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 16 - Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori speciali e generali nonché rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.

Organo di controllo

Art. 18 - L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art.30 c. 2 CTS ed art. 8 D D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105) o quando il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 18.1 - I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla ade-

guatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Art. 19 - Il collegio dei Probiviri costituisce l'Organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica tre esercizi. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o Revisore dei Conti.

La richiesta al Collegio preclude il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura, previa audizione dei soggetti interessati. Il giudizio emesso è inappellabile.

Esercizio Sociale - Bilancio sociale

Art. 20 - L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

In occasione dell'Assemblea chiamata a deliberare sul Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e dall'art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/17, e le successive Circolari del Ministero del Lavoro, il Consiglio, unitamente all'eventuale relazione scritta dell'Organo di Controllo, presenta tutta la documentazione richiesta ed esegue tutti gli adempimenti.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Entrate e Patrimonio sociale

Art. 21 - Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

A. contributi di privati, ivi compreso il 5 per mille;

	B. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche	
	finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o	
	progetti;	
	C. contributi di organismi nazionali ed internazionali;	
	D. rimborsi derivanti da convenzioni;	
	E. entrate derivanti da eventuali attività direttamente con-	
	nesse e accessorie;	
	proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi;	
	F. da ogni altra entrata prevista dal D. Lgs. 117/2017.	
	Art. 22 - Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:	
	A. beni immobili e mobili;	
	B. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze	
	di bilancio;	
	C. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari a	
	favore dell'Associazione che siano espressamente destinati ad	
	incrementare il patrimonio.	
	Art. 23 - Il patrimonio degli enti del Terzo settore, compren-	
	sivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque	
	denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività sta-	
	tutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociale.	
	E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indi-	
	retto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque de-	
	nominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche	

nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Associazione.

Art. 23.1- L'associazione deve tenere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/17 i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri as-

sociativi previa richiesta scritto al Consiglio Direttivo

Lavoratori

Art. 24- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (art. 16 e art. 33 del D. Lgs. 117/2017).

Scioglimento dell'Associazione

Art. 25 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.

Sassari, 13 febbraio 2023